

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CFA
(2017/2018)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 098/CFA– RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2017**

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016)

La società “ASD Ronciglione United” ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revocazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 13.10.2016 (Com. Uff. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016).

La richiesta è stata avanzata sulla base della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti nella riunione del 3 novembre 2016 (Com. Uff. n. 11/TFN del 16.11.2016), in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società “GSD Capranica Calcio”.

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti era stato chiamato a giudicare, sulla validità del tesseramento, dalla società A.S.D. Ronciglione UTD, che, aveva adito tale organo giudicante richiedendo di dichiarare nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società "GSD Capranica Calcio", per violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF.

La vicenda processuale nasceva dalla contestata validità del tesseramento in oggetto, rilevante ai fini del risultato sportivo della gara ASD Ronciglione United/GSD Capranica Calcio, disputatasi il 4.9.2016.

A fronte delle pronunce del Giudice sportivo e della Corte Sportiva regionale, che avevano considerato valido il risultato acquisito sul campo sulla base della validità del tesseramento del Vittorini con la società “GSD Capranica Calcio”, la società “A.S.D. Ronciglione UTD” adiva il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, lamentando la violazione dell'art. 95, comma 5, Noif, in quanto il modulo di tesseramento non sarebbe stato depositato nei termini previsti.

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, ritenuta provata documentalmente la circostanza della violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF e sul presupposto della perentorietà del termine in esso previsto, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società G.S.D. Capranica Calcio, con la conseguente permanente validità del vincolo con la società ASD Ronciglione United.

A seguito della suddetta decisione, la società A.S.D. Ronciglione UTD, ritenuta non appellata e, pertanto, definitiva la decisione stessa, ha proposto ricorso per la revocazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 13.10.2016 (Com. Uff. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016), che aveva confermato il risultato acquisito sul campo, sulla base della validità del tesseramento del calciatore in favore della società G.S.D. Capranica Calcio.

La società ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, costituirebbe, ai sensi dell'art. 39, comma 1, C.G.S. un fatto nuovo, la cui conoscenza

avrebbe comportato una diversa pronuncia e chiede, inoltre, l'applicazione del secondo comma dello stesso articolo, per l'asserita impossibilità di contrasto di giudicati all'interno dell'Ordinamento Sportivo, dettato però in tema di revisione.

All'udienza del 3.2.2016 la società ricorrente ha insistito nella domanda e nella richiesta:
in via principale

a) di annullare la decisione ed il procedimento innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lazio di cui ai CC.UU. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016;

b) di dichiarare la perdita della gara in oggetto per la società G.S.D. Capranica Calcio per 0-3, in virtù della posizione irregolare del calciatore Vittorini Manuel;

in via subordinata

c) di rinviare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lazio per la valutazione del fatto nuovo prospettato.

La Corte Federale d'Appello, esaminato il ricorso ritiene che nel caso di specie difettino i presupposti processuali per la presentazione del ricorso stesso.

Infatti, la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che si suppone quale fatto nuovo che, secondo la tesi della società ricorrente, giustificherebbe la revocazione, al momento della presentazione del ricorso per revocazione non era ancora definitiva, in quanto suscettibile di impugnazione, e quindi a quella data non poteva rappresentare alcun fatto nuovo, né porsi in contrasto con un precedente giudicato.

La decisione stessa, peraltro, è stata successivamente impugnata dalla società G.S.D. Capranica Calcio.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.S.D. Ronciglione United di Ronciglione (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO G.S.D. CAPRANICA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL'A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016)

La società "GSD Capranica Calcio" ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nella riunione del 3.11.2016 Com. Uff. n. 11/TFN del 16.11.2016), in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la stessa società.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti era stato chiamato a giudicare, sulla validità del tesseramento, dalla società A.S.D. Ronciglione UTD, che, aveva adito tale organo giudicante richiedendo di dichiarare nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società "GSD Capranica Calcio", per violazione dell'art.95, comma 5, NOIF.

La vicenda processuale nasceva dalla contestata validità del tesseramento in oggetto, rilevante ai fini del risultato sportivo della gara ASD Ronciglione United/GSD Capranica Calcio, disputatasi il 4.9.2016.

A fronte delle pronunce del Giudice sportivo e della Corte Sportiva Regionale, che avevano considerato valido il risultato acquisito sul campo, sulla base della validità del tesseramento del Vittorini con la società "GSD Capranica Calcio", la società "A.S.D. Ronciglione UTD", adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, lamentando la violazione dell'art. 95, comma 5, Noif, in quanto il modulo di tesseramento non sarebbe stato depositato nei termini previsti.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, ritenuta provata documentalmente la circostanza della violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF e sul presupposto della perentorietà del termine in esso previsto, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel in favore della società G.S.D. Capranica Calcio, con la conseguente permanente validità del vincolo con la società ASD Ronciglione United.

Contro tale decisione ha avanzato ricorso la società "G.S.D. Capranica Calcio", che, dopo aver contestato l'interpretazione dell'organo di *prime cure* in ordine alla mancata costituzione in giudizio della stessa, sosteneva che la data di sottoscrizione del modulo di trasferimento era quella del 31.8.2016 e che quindi la spedizione del 2.9.2016 era da considerarsi effettuata nei termini

previsti.

Sulla base di tali argomentazioni chiedeva di dichiarare valido ed efficace a tutti gli effetti il tesseramento del calciatore Manuel Vittorini in favore della società "G.S.D. Capranica Calcio" a far data dal 2.9.2016.

Si costituiva ritualmente in giudizio, con controdeduzioni regolarmente depositate, la società ASD Ronciglione United", che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo:

a) in via pregiudiziale l'inammissibilità dello stesso per tardiva impugnazione, in quanto a suo dire il provvedimento da impugnare avrebbe dovuto essere quello contenente il dispositivo e non quello successivo, contenente la motivazione, nonché per il mancato invio al calciatore interessato del ricorso in oggetto;

b) nel merito, le stesse argomentazioni esposte nel ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti e sostanzialmente accolte da tale organo giudicante.

Nell'economia del giudizio, è d'uopo, preliminarmente, procedere all'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società "ASD Ronciglione United" e mentre la prima di esse relativa ai termini di impugnativa non può trovare accoglimento per il principio della unitarietà della decisione, di cui la parte può valutare l'impugnabilità solo se è a conoscenza del provvedimento nella sua interezza, quella relativa alla mancata comunicazione al calciatore interessato merita di essere accolta.

Infatti, a norma dell'art. 33 C.G.S. che prevede che "copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all'eventuale controparte" la società "GSD Capranica Calcio" avrebbe dovuto inviare tali documenti non solo alla società ASD Ronciglione United" ma anche al calciatore Vittorini Manuel, che, a tutti gli effetti, è da considerarsi parte in causa nel presente giudizio.

Ciò non è stato fatto o, comunque, di ciò non si è prodotta prova, e, pertanto,

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Capranica di Capranica (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma l'11 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio